

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



25471/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICO SCODITTI

- Presidente -

Dott. CHIARA GRAZIOSI

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA

- Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 01/10/2020 - CC

Ca 25471

R.G.N. 7840/2019

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7840-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , (omissis) SPA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 1330/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA.

5201
20

Rilevato che:

1. (omissis) convenne in giudizio (omissis) e la (omissis) s.p.a., a fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro stradale, sostenendo l'esclusiva responsabilità in capo al convenuto.

In particolare, l'autovettura guidata dall'attore venne tamponata da un autocarro guidato dal (omissis) e, in seguito alle lesioni subite nell'impatto, (omissis) non poté più svolgere le attività da muratore e perse il lavoro. Per questa vicenda l'INAIL liquidò in un primo momento all'attore la somma di euro 4.916,67 euro a titolo di danno biologico e successivamente, constatando una invalidità permanente nella misura del 15 % e una riduzione della capacità lavorativa del 34 %, liquidò un nuovo importo di euro 11.000,00 a titolo di invalidità temporanea.

Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 244/2012, condannò (omissis) (omissis) e la compagnia assicurativa al pagamento della somma di euro 6.132,26, detratti gli acconti.

2. La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1330/2018, pubblicata il 7/08/2018, ha ritenuto parzialmente fondato l'appello proposto dall'(omissis) avverso la sentenza di prime cure.

I giudici di merito hanno concordato in merito alla mancata valutazione, da parte del Tribunale, delle conseguenze dell'incidente sulla sfera psichica dell'appellante.

Sulla base di un nuovo accertamento esperito da un consulente tecnico d'ufficio, che ha accertato uno stato di depressione, la Corte ha dunque rivalutato il danno biologico, condannando i convenuti al pagamento di una somma ulteriore di euro 28.437,50 euro per l'invalidità permanente derivante dall'incidente.

I giudici hanno inoltre condannato i convenuti al pagamento del 70 % delle spese del secondo grado di giudizio.

3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione .(omissis)
(omissis), sulla base di quattro motivi.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 comma primo, n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La Corte d’appello avrebbe dovuto computare il danno finale in base alla somma delle valutazioni dei due gradi di giudizio, invece di sostituire la valutazione del consulente tecnico di appello, riguardante il danno psichico, alla valutazione dal consulente di primo grado, relativa al danno anatomico funzionale.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 primo comma n. 3) c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.1 c.p.c.”. I giudici di merito avrebbero erroneamente valutato come non complementari ma sovrapponibili le relazioni dei consulenti tecnici di primo e secondo grado.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c.: nullità della sentenza per essere stato omesso l’esame della consulenza tecnica redatto in grado di appello e l’esame della consulenza tecnica redatta in primo grado”.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360, primo comma n. 3) c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.1 c.p.c.” Si duole del mancato rispetto del principio della soccombenza previsto all’art. 91 c.p.c. secondo cui le spese del giudizio devono esser poste a carico della parte soccombente, mentre invece i convenuti son stati condannati al pagamento del solo 70 % delle spese del secondo grado di giudizio.

5. Il ricorso è inammissibile per carenza di procura speciale.

Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.

È inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1525; 2 luglio 2019, n. 17708; 5 novembre 2018, n. 28146; 11 ottobre 2018, n. 25177; 30 marzo 2018, n. 7940; 24 luglio 2017, n. 18257; 21 marzo 2005, n. 6070; 16 dicembre 2004, n. 23381).

Nel caso di specie la procura del presente ricorso, su foglio aggiunto al medesimo, contiene espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità quali “la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita, il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilità di chiamare terzi in causa, promuovere domande riconvenzionali, riassumere la causa, proseguirla, deferire giuramento”.

In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; 10 ottobre 2019, n. 25435; 20 giugno 2006, n. 14281).

6 L'*indefensio* dell'intimato non richiede la condanna alle spese.

Infine in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,

come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato, (Cass. n. 32008/2019).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'avvocato personalmente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 1° ottobre 2020.

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 12 NOV 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA